



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE DI LECCE**

Decr. Pres. n. 19/2020

IL PRESIDENTE

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020;
Visti i DD.LL. 6/2020 e 11/2020;
Visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020;
Viste le direttive impartite dal Presidente del Consiglio di Stato con nota prot. 1454 del 19 marzo 2020;
Sentito in via informale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, di Brindisi e di Taranto;
Sentita la Camera Amministrativa Distrettuale di Lecce, Brindisi, Taranto;
Sentiti i Presidenti di Sezione Interna e il Segretario Generale;
Considerato che ai sensi dell'art. 84 co. 3 e 4 lett d) i presidenti titolari di sede sono tenuti ad adottare direttive vincolanti per la fissazione e trattazione dei ricorsi – in coerenza con le disposizioni dettate dal Presidente del Consiglio di Stato, al fine di assicurare il più possibile una applicazione uniforme della normativa di cui trattasi;
Premessa e richiamata la disciplina derogatoria introdotta con l'art. 84 del D.L. 18/2020 del 17 marzo 2020;
Ritenuto di dover limitare il contenuto delle direttive vincolanti che seguono solo ad alcune previsioni della normativa di riferimento, per le quali appare opportuna e necessaria una interpretazione che ne assicuri uniforme applicazione;

D E C R E T A

L'adozione delle seguenti linee guida o direttive vincolanti:

1. I procedimenti cautelari relativi a domande depositate nel periodo tra l'8 marzo e il 15 aprile ovvero depositate in data antecedente l'8 marzo ma sulle quali non vi sia stata una decisione sull'istanza cautelare (tali dovendosi intendere anche quei procedimenti cautelari nei quali sia stata adottata una ordinanza interlocutoria/istruttoria con rinvio a udienza camerale successiva, sempre che tale udienza di rinvio ricada nel predetto periodo 8 marzo – 15 aprile) saranno decisi con decreto monocratico adottato dal presidente della sezione interna o da altro magistrato della sua sezione all'uopo delegato, nel rispetto tuttavia dei termini alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 84 co. 1 del D.L. 18/2020 e 55 co. 5 C.P.A. ;
2. In caso di conferimento di delega per l'adozione del decreto monocratico di cui al precedente punto sub 1), il presidente dovrà indicare al delegato l'udienza camerale disponibile, che – in caso di accoglimento totale o parziale - dovrà ricadere nel periodo compreso tra il 6 aprile e il 15 aprile, mentre potrà ricadere in data successiva al 15 aprile negli altri casi; il magistrato delegato per l'adozione del decreto sarà di norma il magistrato designato come relatore in sede di decisione collegiale;
3. Il decreto monocratico, in quanto surrogatorio (ancorché in via meramente interinale) della tutela cautelare collegiale, dovrà contenere una succinta

- motivazione sul *fumus boni juris* e sul *periculum in mora* nei termini previsti per la decisione collegiale cautelare sulla istanza sospensiva;
4. Qualora il procedimento cautelare risulti fissato per la trattazione in udienza camerale, il decreto monocratico non potrà essere adottato prima della data fissata per l'udienza camerale, in relazione all'esigenza di non pregiudicare l'attività difensiva predisposta dalle parti in vista di tale scadenza;
 5. Per ragioni di economia processuale, qualora fosse calendarizzata una udienza camerale utile entro il periodo 6 aprile – 15 aprile, dovrà procedersi direttamente alla trattazione dell'istanza cautelare in sede collegiale, senza necessità di decretazione monocratica; in tal caso la comunicazione della data fissata per la trattazione all'udienza camerale costituirà il preavviso a garanzia della programmazione dell'attività difensiva delle parti (atteso che – diversamente opinando - l'adozione di decreto monocratico comporterebbe un illogico ed inutile differimento della udienza camerale di trattazione); deve infatti ritenersi che nel contesto normativo di riferimento, così come sopra delineato, l'ipotesi della decisione preliminare con decreto monocratico appare in concreto riferibile esclusivamente ai procedimenti cautelari fissati per le udienze camerali che sono rinviate d'ufficio in virtù dell'abrogato D.L. n.11/2020, nonché del nuovo D.L. n. 18/2020;
 6. Risulta pertanto - allo stato (e fatta salva l'ipotesi di successivi interventi normativi dispositivi di ulteriori proroghe) - priva di concreto interesse – nell'ipotesi in cui non risultasse fissata e utilizzabile alcuna udienza camerale per la trattazione dell'istanza – la tesi secondo cui l'adozione del decreto monocratico dovrebbe essere preceduta da un congruo pre-avviso (con comunicazione di segreteria alle parti costituite), al fine di consentire alle stesse la possibilità di produzione documentale o note difensive nel previsto termine di due giorni liberi antecedenti la data stabilita per la decisione (con facoltà per l'istante, entro lo stesso termine, di rinunciare all'istanza cautelare ovvero anche soltanto al decreto monocratico), anche in considerazione del fatto che la temporaneità del decreto monocratico speciale di cui trattasi, in una con la sua revocabilità, non appaiono compatibili con l'ipotesi di una sua proceduralizzazione in tal senso, trattandosi in definitiva di un rimedio temporaneo e non già di un istituto processuale, sotto tale profilo appare anche ultroneo ipotizzare l'esigenza per le parti di avere un preavviso di decisione, ove si consideri che la normativa dell'emergenza prevede la possibilità di decisione nel merito ex art. 60 C.P.A. in assenza di preavviso (salvo quanto previsto dal D.L. n. 18/2020 con riferimento all'arco temporale che va dal 6 aprile al 15 aprile 2020);
 7. Oltre ai procedimenti cautelari e ai ricorsi elettorali, non si disporrà il rinvio della trattazione nel merito dei ricorsi fissati nell'arco di tempo 8 marzo – 15 aprile 2020 (sia quelli previsti con rito udienza pubblica e sia per quelli previsti con rito camerale) in relazione ai quali la ritardata decisione possa determinare alle parti un grave pregiudizio, prevedendosi in tal caso una apposita dichiarazione d'urgenza, a mezzo di decreto di competenza del presidente titolare di sede; tale ultima ipotesi necessita di alcuni chiarimenti operativi: stante infatti la competenza esclusiva del presidente titolare di sede per le cause di tutte le sezioni interne e pur essendo il potere astrattamente esercitabile d'ufficio, deve ritenersi necessaria la proposizione di una apposita istanza a cura della parte che intenda richiedere la decretazione dell'urgenza; tale istanza, rivolta al presidente titolare della sede, deve essere motivata con specifico riferimento alle ragioni del paventato grave pregiudizio connesso al rinvio della trattazione e deve essere altresì previamente notificata a tutte le parti costituite prima del deposito in via telematica; in difetto di tale adempimento di contraddittorio sarà ritenuta inammissibile.
 8. E' fatta salva ogni successiva determinazione in ordine ad eventuali modifiche del calendario d'udienza (così come integrato con separato decreto presidenziale

- n.18/2020 adottato in pari data) ovvero a rinvii che si rendessero necessari in relazione all'evolversi dello stato di emergenza da COVID-19 ovvero infine ad eventuali ulteriori integrazioni delle direttive vincolanti che precedono;
9. Il presente decreto, efficace a decorrere dalla data di sua pubblicazione, sarà trasmesso al Segretario Generale per gli adempimenti di competenza e perché ne assicuri la comunicazione ai Presidenti delle Sezioni Interne e ai magistrati dell'Ufficio, nonché ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Lecce, di Brindisi e di Taranto, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e alla Camera Amministrativa Distrettuale di Lecce, Brindisi e Taranto, nonché infine la pubblicazione sul sito della Giustizia Amministrativa.

Lecce, 20 marzo 2020

Antonio Pasca